

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nella Pubblica Amministrazione (legge n° 584 dell'11.11.1975 – DPCM 14.12.1995).

RELAZIONE

E' necessario adempiere alle disposizioni normative circa il divieto di fumare in determinati locali.

Allo scopo, si indicano di seguito i riferimenti normativi, le procedure applicative che si propongono nell'Ente e il Regolamento relativo.

LA NORMA:

- **La legge n° 584 dell'11.11. 1975** pone il "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto", individuando un elenco di locali nei quali vige un generico ed assoluto divieto di fumo. Tra questi , "locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico per l'erogazione di un servizio dell'amministrazione o per suo conto)".
- **La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995** "Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", facendo esplicito riferimento anche ai Comuni, prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo, esercitando poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o appalto.

La direttiva fornisce la seguente interpretazione autentica per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

- 1) per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
- 2) tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti.
- 3)

A titolo esemplificativo la Direttiva fornisce un elenco di locali in cui si applica il divieto, tra i quali "....uffici degli enti territoriali quali regioni, province e **comuni**."

La competenza dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto di fumo.

I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio sono tenuti ad individuare, **con atto formale**, i locali della struttura cui sovrintendono, dove debbono essere apposti i cartelli di divieto.

Spetta ad essi predisporre o far predisporre i cartelli di divieto con le indicazioni fissate dalla direttiva, ovverosia:

- o divieto di fumo;
- o indicazione della norma che impone il divieto (legge n° 584/1975);
- o le sanzioni applicabili;
- o il soggetto cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni.

Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, individuare, in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di curare l'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto alla autorità competente, ovverosia il prefetto, affinché irroghi la sanzione.

Come si accerta l'infrazione

Il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, deve essere dotato di appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, (60 gg.), il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al prefetto (competente ex art. 9, l. 584/75).

Come si paga la contravvenzione

Il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione. Ove non sia diversamente individuato da specifiche norme regionali (la Regione Lombardia nulla dice al riguardo), si applica quanto segue:

- 1) si può pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'Ente cui è stata accertata l'infrazione, compilando l'apposito modulo.
Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce "sanzioni amministrative diverse da IVA".
Va inserito il codice "ufficio" di cui l'Amministrazione dovrà dotarsi e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione;
- 2) si può delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo ;
- 3) si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente intestato a Servizio riscossione tributi – concessione di....

Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto (prefetto), scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

In caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa la giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato ingiunzione di pagamento della sanzione.

Autorità competente a ricevere il rapporto

La normativa statale rimanda al riguardo a quella regionale e solo qualora quest'ultima non tratti l'argomento rimanda la Prefetto.

Poiché questa è la situazione esistente, allo stato, nella nostra Regione si deve ritenere competente a ricevere il rapporto il Prefetto.

Importo della sanzione

A decorrere dal 1° gennaio 2003, con l'entrata in vigore della Legge Finanziaria, i trasgressori del divieto contro il fumo sono puniti con una multa che va da 25,00 a 250,00 €, multa che può essere raddoppiata qualora commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.

Nei confronti di chi, pur avendone la responsabilità, non appone cartelli "vietato fumare" ovvero non fa rispettare il divieto, si prevede una sanzione che va da 200,00 a 2.000,00 €.

Tale importo viene aumentato della metà nel caso in cui nei locali gli impianti di condizionamento dell'aria non funzionino o non siano perfettamente efficienti.

I controlli e l'applicazione delle sanzioni sono in primo luogo affidate ai Carabinieri della Salute.

Purché il versamento della sanzione avvenga entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta, nelle percentuali previste dall'art. 16 della legge n. 689/81 .

Per tutto quanto detto, si propone di approvare il Regolamento sul divieto di fumo nella Pubblica Amministrazione, che si allega come parte integrante della presente deliberazione.

Si propone, inoltre, di dare mandato alla Direzione Generale perché provveda all'individuazione ed esecuzione delle procedure applicative.

Sesto San Giovanni, 9 aprile 2003

Il Direttore Generale
Dott. Marco Bertoli

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo nella Pubblica Amministrazione (legge n° 584 dell'11.11.1975 – DPCM 14.12.1995).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Direttore Generale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e ritenuta meritevole di accoglimento;
- Viste la legge n° 584 dell'11.11.1975 e il DPCM 14.12.1995;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento sul divieto di fumo nella Pubblica Amministrazione, allegato alla presente deliberazione.
- 2) di dare mandato alla Direzione Generale perché provveda all'individuazione ed esecuzione delle procedure applicative.
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (legge n° 584 dell'11.11.1975 – DPCM 14 dicembre 1995)

Art.1)

Divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione

1. Il Comune attua il divieto di fumo, esercitando poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari.
2. Per "locale aperto al pubblico" si intende:
 - a) quello in cui la generalità degli amministratori e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.
 - b) tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico.

Art. 2)

Individuazione dei locali in cui vige il divieto di fumo

1. Sulla base del DPCM 14.12.1995, si individuano nell'Ente i seguenti luoghi, nei quali vige il divieto di fumo:
 - ingressi
 - atri
 - corridoi
 - uffici di anagrafe
 - sportelli "leva – lavoro"
 - sale di aspetto
 - sale riunioni
 - sala giunta
 - sala consiglio

- tutti gli uffici aperti al pubblico **durante** l'orario di ricevimento
 - tutti gli uffici in cui lavori più di una persona.
2. Per tutti gli uffici per i quali l'accesso al pubblico non è previsto o è subordinato ad un preventivo appuntamento **non vige** il divieto di fumo.

Art. 3)

Le indicazioni obbligatorie del cartello di divieto

1. I cartelli di divieto di fumo devono contenere le seguenti indicazioni:
- divieto di fumo;
 - indicazione della norma che impone il divieto (legge n° 584/1975);
 - le sanzioni applicabili;
 - il soggetto cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

Art. 4)

La competenza dei Dirigenti in materia

1. Ciascun Dirigente, nel Settore di propria competenza:
- individua, con atto formale, i locali della propria struttura dove apporre i cartelli di divieto;
 - individua uno spazio dedicato ai fumatori;
 - individua, con atto formale, il soggetto cui spetta di vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni, all'interno della struttura;
 - fa apporre i cartelli di divieto;

Art. 5)

Ufficio di coordinamento

1. Tutte le infrazioni verbalizzate vengano settimanalmente consegnate ad un soggetto coordinatore nominato dal Direttore Generale.

Art. 6)

I Funzionari incaricati

1. In ciascuna struttura organizzativa il funzionario incaricato deve curare l'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
2. Il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, viene dotato di appositi moduli di contestazione.
3. In caso di contestazione procederà a compilare il modulo, a darne copia al trasgressore e a trasmettere il verbale all'Ufficio Accoglienza e Logistica.
4. Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 7)

Accertamento dell'infrazione

1. L'Ufficio presso il quale confluiscono tutti gli accertamenti di infrazione, trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (60gg.) presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al Prefetto (competente ex art. 9, l.584/75).

Art.8)

Pagamento della contravvenzione

1. Il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione:
- Si può pagare direttamente al concessionario del servizio riscossione dell'Ente cui è stata accertata l'infrazione, compilando l'apposito modulo.
 - Si può delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo.
 - Si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente intestato a Servizio Riscossione tributi – concessione di....

Art. 9)

Ricorso avverso la contravvenzione

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91 entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. Il Prefetto, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. In caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
4. A chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato ingiunzione di pagamento della sanzione.

Art. 10)

Importo della sanzione

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, i trasgressori del divieto contro il fumo sono puniti con una multa che va da €. 25,00 a €. 250,00.
2. La multa può essere raddoppiata qualora commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni.
3. Nei confronti di chi, pur avendone la responsabilità, non appone cartelli "vietato fumare" ovvero non fa rispettare il divieto, si prevede una sanzione che va da €. 200,00 a €. 2.000,00.
4. Tale importo viene aumentato della metà nel caso in cui nei locali gli impianti di condizionamento dell'aria non funzionino o non siano perfettamente efficienti.
5. Purchè il versamento della sanzione avvenga entro 60 gg. dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta, nelle percentuali previste dall'art. 16 della legge n° 689/81.

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dai gruppi: DS, PRC, MARGHERITA, SDI, FI.

Astenuti: LN. Assenti: AN.